



# COMUNE DI SINAGRA

*Città Metropolitana di Messina*

Ufficio del Sindaco

**ORDINANZA SINDACALE N. 13 del 28 marzo 2020**

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4 e 54, c.4 e 4-bis, D.lgs. 267/2000 - Misure urgenti e straordinarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica "COVID 19" - Nuove modalità operative temporanee per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo della raccolta differenziata domiciliare "porta a porta", in osservanza all'Ordinanza n. 1/Rif. del 27/03/2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana.**

## IL SINDACO

### Premesso che:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;
- la legge regionale 09.01.2013 n. 3 ha approvato modifiche alla legge regionale 08.04.2010 n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio, costituiscono un prioritario obiettivo dell'Amministrazione comunale di Sinagra, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

### Attesa:

- la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o presso gli impianti di trattamento;
- la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni inconveniente di carattere igienico sanitario conseguente ad una non corretta attuazione della raccolta differenziata;

### Considerato:

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato l'emergenza di sanità pubblica da COVID-19 pandemia di rilevanza internazionale;

### Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «*a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*»;
- la Disposizione attuativa n. 2 del 13 marzo 2020 emanata dal Soggetto Attuatore di cui all'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020;

- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante: “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla GURI n. 70 del 17/03/2020;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
  - 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  - 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
  - 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
  - 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
  - 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede : “*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute*”;
  - 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che “*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*”;
  - 11 marzo 2020 recante “*Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*”;

**Tenuto conto** dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi di contagio, sia sul territorio nazionale che nell'ambito della Città Metropolitana di Messina, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

**Dato atto** che anche i rifiuti possono essere fonte di contagio da Coronavirus ed eliminarli, in questo periodo di emergenza sanitaria, necessita di nuove e temporanee regole, in particolare per i soggetti che si trovano in isolamento domiciliare;

**Ritenuto** che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, occorra individuare idonee azioni precauzionali, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e per la salute pubblica;

**Viste** le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicate sul sito del Ministero della Salute, avente come oggetto "*Covid-19, raccolta e smaltimento rifiuti domestici in quarantena obbligatoria*" e ritenuto il contenuto, particolarmente importante ed utile;

**Ritenuto** l'oggetto del presente provvedimento in assoluta aderenza con le finalità della richiamata normativa emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Siciliana e quindi sicuramente in linea a quanto previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza contingibile e urgente n.5 del 13.3.2020 della Presidenza della Regione Siciliana;

**Richiamate** altresì tutte le disposizioni prefettizie, le ordinanze sindacali, gli avvisi e le raccomandazioni già emanati da questo Ente in merito alla suddetta grave emergenza sanitaria;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

#### **Richiamati**

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale “*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...).*”

- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono
  - o c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
  - o c. 4-bis. *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).*

**Dato atto che:**

- il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia e all'ANCI Sicilia, nonché al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo *online* e sul sito internet del Comune di Sinagra e trova applicazione fino alla fine dell'emergenza sanitaria in atto, fatto salvo l'eventuale affievolimento anticipato, ovvero la prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

**Visti:**

- la Disposizione attuativa n. 2 del 13 marzo 2020 emanata dal Soggetto Attuatore di cui all'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla GURI n. 70 del 17/03/2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22/03/2020 (pubblicata sulla GURI n. 75 del 22/03/2020);
- il DPCM 22 marzo 2020 con il relativo Allegato 1 (pubblicato sulla GURI n. 76 del 22/03/2020);
- il Decreto Legge n. 19 del 24 marzo 2020 recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla GURI n. 79 del 25/03/2020.
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 000655 del 25/03/2020 recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**Viste** le Ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Presidente della Regione Siciliana: n. 1 del 25/02/2019, n. 2 del 26/03/2019, n. 3 del 08.03.2020, n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 13/03/2020, n. 6 del 19/03/2020, n. 7 del 20/03/2020, n. 8 del 23/03/2020, n. 9 del 23/03/2020, n. 10 del 23/03/2020 e n. 11 del 25/03/2020 (Ordinanze ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica);

**Vista in ultimo l'Ordinanza n. 1/Rif. del 27/03/2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana, recante: "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19";**

**Visto** il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

**Vista** la legge n. 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e ss.mm. e ii.;

**Visto** l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

**Visto** lo Statuto comunale in atto vigente;

**ORDINA**

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale e di tutelare la salute pubblica, fino alla fine dell'emergenza sanitaria in atto, quanto di seguito riportato:

**A. Modalità di raccolta dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza Presidenziale n. 1/Rif. del 27/03/2020)**

1. Per le finalità di cui sopra, si individua la gestione di diverse tipologie di rifiuti e precisamente:
  - A. *Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A).*
  - A1. *Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1).*
  - B. *Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo B).*

**Utenze e rifiuti di tipo A - *Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A).***

2. L'Azienda Sanitaria Provinciale -ASP- territorialmente competente cura, in via ordinaria, la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A, mediante azienda specializzata che, in particolare, provvede alla fornitura degli imballaggi a perdere nelle utenze di cui sopra. Le predette Aziende Sanitarie sono autorizzate ad estendere i contratti in essere nell'ambito delle possibilità normate dal Codice dei Contratti.
3. L'Azienda Sanitaria Provinciale, nei casi di motivata e dimostrata impossibilità anche sopravvenuta ad effettuare il servizio di cui al punto precedente, ne dà tempestiva comunicazione ai Comuni. In tali circostanze, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento è disposto dal Comune nel rispetto del Codice dei Contratti e viene svolto secondo le modalità di cui al seguente comma .
4. In deroga agli obblighi di raccolta differenziata ed alle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata, come previste negli affidamenti ai sensi dell'art. 5, comma 2 ter, e dell'art. 15 della L.R. 9/2010, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti delle utenze tipo A sono svolte secondo le seguenti procedure:
  - a. è sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti dell'utenza, ove in essere;
  - b. tutti i rifiuti domestici dell'utenza, indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;
  - c. tali rifiuti dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l'altro (o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica) possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
  - d. i sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso; devono essere mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi; si deve evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
  - e. il rifiuto di tipo A) è gestito separatamente dagli altri con le procedure operative di dettaglio che ciascun comune adoterà in funzione della specificità del proprio territorio e della propria organizzazione minimizzando i rischi di contaminazione.

**Utenze e rifiuti di tipo A1 - *Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1).***

5. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A1 continua ad essere curato dal Comune tramite il gestore affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale avvalendosi di personale appositamente addestrato
6. Si adottano, in via precauzionale, per le utenze di tipo A1, le procedure di cui ai commi 4 e 5.

**Utenze e rifiuti di tipo B - *Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.***

7. Per le utenze di tipo B sono mantenute le procedure di raccolta dei rifiuti in vigore non interrompendo la raccolta differenziata.
8. Tuttavia, a scopo cautelativo, fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti utilizzati devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre devono essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza schiacciarli con le mani utilizzando legacci o il nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria abitazione negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

**B. Altre disposizioni (ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza Presidenziale n. 1/Rif. del 27/03/2020)**

1. Le ASP, ove il servizio è gestito dai Comuni, devono comunicare agli stessi, i dati relativi alle utenze di tipo A strettamente necessari per consentire la raccolta con l'indicazione della durata della stessa. I Comuni trasmettono i dati necessari, relativi alle utenze di tipo A e A1, ai propri gestori. Tutte le comunicazioni devono garantire la tutela della privacy.
2. I dati delle utenze dei soggetti segnalati nell'ambito della presente Ordinanza sono trattati ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19*" nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679.
3. Il datore di lavoro è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi normativi ed in particolare all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., all'informazione e alla formazione dei lavoratori addetti.
4. Il gestore del servizio di raccolta è autorizzato allo stoccaggio dei rifiuti, di cui alle utenze di tipo A1 e, eventualmente di tipo A, in appositi cassoni scarrabili a tenuta e a cielo chiuso, collocati all'interno di aree recintate, nella disponibilità dei gestori competenti, adeguatamente attrezzate e presidiate. Il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione oltre che al Comune, all'ASP, all'ARPA, alla Città Metropolitana o al Libero Consorzio Comunale, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Prefettura ed ai Vigili del Fuoco.
5. Le ASP e i Comuni devono trasmettere, con cadenza settimanale, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e alle SRR territoriali di appartenenza i dati relativi al servizio svolto per le utenze di tipo A e di tipo A1.

**C. Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti (ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza Presidenziale n. 1/Rif. del 27/03/2020)**

1. I rifiuti, raccolti come indicato all'art.2 comma 4, presso le utenze di tipo A, mantengono la classificazione di rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 con il codice specifico per il rifiuto urbano non differenziato (codice EER 20.03.01).
2. In adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, i rifiuti di tipo A ed A1 devono essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento.
3. I rifiuti di tipo A devono essere, *in via privilegiata*, inviati alla termodistruzione -TD- e in deroga alle vigenti autorizzazioni, ove le stesse non prevedano il codice EER 20.03.01., senza alcun trattamento preliminare.
4. *Laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata*, lo smaltimento dei rifiuti di tipo A sarà effettuato, presso le discariche in atto esistenti sul territorio regionale, previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi *big-bags*, senza alcun passaggio intermedio di selezione, recupero, trattamento (triturazione e vagliatura) e biostabilizzazione fatte salve eventuali operazioni di trasbordo e/o di travaso. I rifiuti dovranno essere ricoperti tempestivamente, con adeguato strato

protettivo, senza compattazione. Ciò in deroga all'art.7 del D.Lgs. n.36/2003 e alle vigenti autorizzazioni, ove le stesse non prevedano il codice EER 20.03.01.

5. In via cautelativa, al fine di cautelare i lavoratori e scongiurare rischi di fermo impianto, la medesima modalità di smaltimento diretto in discarica è adottata per i rifiuti di tipo A1.
6. Per la gestione dei rifiuti di tipo A ed A1 il gestore del servizio è autorizzato a utilizzare un adeguato cassone scarrabile con chiusura ermetica da posizionare, temporaneamente sino al cessare dell'emergenza sanitaria in oggetto, nelle aree comunali di sosta degli automezzi destinati all'espletamento del servizio. Tali rifiuti di tipo A ed A1 dovranno essere conferiti in discarica autorizzata entro e non oltre 72 ore.

**D. Deroghe (ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza Presidenziale n. 1/Rif. del 27/03/2020)**

1. I dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati oggetto del presente provvedimento raccolti nelle utenze di tipo A e A1 avviati a smaltimento nella fase di emergenza non hanno rilievo ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa.
2. Fatte salve diverse disposizioni delle autorità competenti, gli eventuali maggiori costi sostenuti per la gestione dei rifiuti di cui alle utenze di Tipo A e A1, in fase di emergenza, potranno non concorrere nella determinazione della TARI.

**STABILISCE**

- salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza, sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge n. 689/1981 e del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa. Dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
- che le violazioni contestate ad utenze domestiche condominiali, nel caso in cui sia impossibile procedere con l'identificazione dei singoli trasgressori comportano l'applicazione delle sanzioni nei confronti del responsabile condominiale o Amministratore condominiale (qualora nominato), quale rappresentante dell'intero condominio.

**RACCOMANDA**

**il rigoroso rispetto delle disposizioni relative alla presente ordinanza sindacale atte solo ed esclusivamente a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;**

**DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo *online* e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza e per l'attuazione della stessa:
  - o al Gestore del Servizio di igiene ambientale sul territorio comunale;
  - o al Comando di Polizia Municipale;
  - o alla Prefettura di Messina;
  - o Comando Carabinieri di Sinagra.
  - o al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia;
  - o all'ANCI Sicilia;
  - o all'ASP di Messina - Distretto di Patti - Servizio di Igiene Pubblica.

**COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Catania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo *online*, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

Sinagra (ME), 28/03/2020

IL SINDACO

(ing. Antonino MUSCA)



Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

P.IVA: 00216350835 - Tel: 0941594016 - Fax: 0941594372

e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it

Sito: [www.comunedisinagra.it](http://www.comunedisinagra.it)

**Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241, e s.m.i.**

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Sinagra (ME)

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento: UTC del Comune di Sinagra (ME) - P.O.  
Responsabile di Area Ing. Renato Cilona;

Autorità cui è possibile ricorrere: contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo online, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni